

Copie + uolfrice
ORIGINALE

STUDIO LEGALE
AVV. RODRIGO VERTICELLI
AVV. WALTER MICELI
AVV. FABIO GANCI
Viale Cristoforo Colombo, 184 - San Nicolò a Tordino
64100 Teramo
Tel. 0861.244507 - Fax 0861.284383
Email: rodrigo.verticelli@pec-avvocatiteramo.it

RGAC
557/2014

TRIBUNALE DI URBINO

SEZIONE LAVORO

RICORSO

RIC. 2014
Cont. n. 900
Cod. 900
Aut. di Fuz

Per la Dr.ssa **BEDETTI LUCIA**, nata a Rimini il 27.09.1970, e residente in Piandimeleto (PU), via Cavoletto n. 6, C.F. BDTLCU70P67H294W, rappresentata e difesa, per procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Rodrigo Verticelli, C.F. VRT RRG 72T28 L1030, Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273N, Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273E, ed elettivamente domiciliata in Pesaro, piazzale Lazzarini n. 19, presso lo studio dell'Avv. Carla APA.

Gli Avvocati Rodrigo Verticelli, Walter Miceli e Fabio Ganci dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente numero di fax, 0861.284383, e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: rodrigo.verticelli@pec-avvocatiteramo.it, waltermiceli@pecavvpa.it, fabioganci@pecavvpa.it.

- RICORRENTE

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI PESARO - URBINO, in persona del Dirigente *pro tempore*;

Deposito in Cancelleria
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Adriano CADDERII)

11-14

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE, in persona del Dirigente *pro tempore*;**

tutti rappresentati *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Ancona, piazza Cavour n. 29.

- **RESISTENTI**

NEI CONFRONTI DI

- **tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale Scuola Primaria della IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli aa. ss. 2014-2017, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento della Dott.ssa Bedetti Lucia nella IV fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Pesaro-Urbino, per la classe concorsuale Scuola Primaria valide per il biennio 2014/2017, – sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente.**

- **POTENZIALI RESISTENTI**

FATTO

La Dr.ssa **BEDETTI LUCIA** è una docente precaria della Scuola Primaria, **abilitata all'insegnamento per effetto del conseguimento, in data 25.06.2012, presso l'Università degli studi di Urbino, della Laurea in Scienze della Formazione Primaria con specializzazione di Sostegno.**

La ricorrente ha conseguito il predetto titolo di abilitazione dopo essersi **immatricolata, nell'anno accademico 2008/2009, al II anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, in virtù del riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altro corso di laurea.**

La **legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha**

introdotto la norma di cui all'articolo 14, comma 2-ter, ai sensi della quale "fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai **docenti che hanno CONSEGUITO L'ABILITAZIONE A SEGUITO DELLA FREQUENZA [...] dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria, NEGLI ANNI ACCADEMICI 2008-2009, 2009-2010 E 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie".**

La ricorrente, dunque, avendo conseguito la laurea abilitante in data 25.06.2012 dopo essersi immatricolata, nell'anno accademico 2008/2009, al II anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria indirizzo scuola primaria, in virtù del riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi di laurea, ed aver frequentato i predetti corsi di laurea negli anni accademici 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 aveva pieno diritto all'inserimento nella fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento.

La domanda di inserimento della ricorrente nella fascia aggiuntiva, formulata in data 01.06.2012, tuttavia, è stata respinta a causa della disposizione di cui all'art. 1, comma 1, del citato D.M. 53/2012, ai sensi del quale "possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i **docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato ...(*omissis*) i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria**".

Tale mancato inserimento in graduatoria ha comportato la negazione della possibilità, per la ricorrente, di essere individuata quale destinataria delle proposte di stipula dei contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato formulate per scorrimento della fascia aggiuntiva, d'ora in avanti chiamata IV fascia, della graduatoria ad esaurimento della Provincia di Pesaro - Urbino.

Ora, non vi è chi non veda come tale disposizione, oltre ad essere illogica, irrazionale e, in definitiva, assurda, violi palesemente il chiaro disposto dell'articolo 14, comma 2-ter, della legge n. 14 del 24 febbraio 2012 e meriti di essere disapplicata, previa dichiarazione della sua illegittimità, per i seguenti motivi in

DIRITTO

- **VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 14, COMMA 2-TER, DELLA LEGGE N. 14 DEL 24 FEBBRAIO 2012;**
- **ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'ILLOGICITÀ MANIFESTA E DELLA INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO**

Per meglio esplicitare le censure mosse contro l'impugnato provvedimento, è bene prendere le mosse da un breve ricostruzione della normativa di rango primario che regola il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e il conseguente accesso in graduatoria dei laureati nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria.

Occorre osservare, in premessa, che il **corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria**, istituito a norma dell'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nell'ambito delle Facoltà di Scienze della Formazione, è finalizzato alla preparazione culturale e professionale dei futuri **insegnanti di scuola primaria e dell'infanzia**.

Il predetto corso di studi ha la **durata di quattro anni**, corrispondenti a quarantadue esami semestrali (o ventuno insegnamenti annuali) organizzati in moduli, e termina con **tre sessioni di Laurea: autunnale (solitamente Novembre), straordinaria (solitamente Marzo) ed estiva (solitamente Giugno)**.

L'**esame di laurea**, sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze della formazione primaria, comprensivo della valutazione di tirocinio previsto dal relativo percorso formativo, ha valore di **esame di stato e abilita all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (Legge 53/2003, art. 5)**.

Esso, altresì, ha consentito l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del T.U. di cui al D. Lgs. 16.4.1994, n. 297 e utilizzabili per le supplenze annuali e per le assunzioni a tempo indeterminato (art. 5, punto 3, L. 28.3.2003 n. 53).

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, con l'intento di non alimentare ulteriormente il precariato, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo (ma solo in linea di principio, come vedremo) la possibilità di nuovi inserimenti, salvo quelli dei soli docenti abilitati non ancora inclusi alla data di entrata in vigore della legge stessa o che stessero completando il percorso formativo abilitante.

Invero, occorre osservare che lo stesso legislatore, con il citato articolo 1, comma 605 della Legge 296 del 2006, ha previsto una «fase transitoria»: *«in attesa di un nuovo sistema di reclutamento [...] il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti [...]»*

La «fase transitoria», in effetti, nella mente del legislatore, doveva servire a sanare la condizione degli aspiranti docenti che avevano iniziato il proprio percorso di abilitazione prima del varo del nuovo sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti.

Occorre, infatti, osservare che, fino all'anno accademico 2010/11, ossia prima dell'avvio del nuovo sistema di formazione degli insegnanti attraverso il Tirocinio Formativo Attivo di cui all'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, regolato ed attuato dalle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 249/2010 e al Decreto Ministeriale

30 settembre 2011, le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria hanno attivato corsi abilitanti con modalità identiche rispetto ai precedenti corsi.

In relazione a tale necessità di gestire la fase transitoria, il legislatore ha aperto **un primo varco nel sistema delle graduatorie ad esaurimento** con l'articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ai sensi del quale **i docenti che avevano frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008,** avrebbero potuto iscriversi a pieno titolo ("a pettine") nelle graduatorie.

Il comma 3 del suddetto art. 5-bis della legge n. 169 del 30 ottobre 2008, infine, ha stabilito che *"[...] possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono **iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria** e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti [...]".*

Questo primo «adattamento», tuttavia, ha creato un'evidente **discriminazione e disparità di trattamento** tra le categorie di **DOCENTI IMMATRICOLATI NEL 2007/08** che sono stati **inseriti nelle graduatorie** ad esaurimento e le categorie di **DOCENTI IMMATRICOLATI DAL 2008/09 IN POI**, che **avevano intrapreso un identico percorso di studi** (ovvero **test preselettivi, lezioni a frequenza obbligatoria, esami in itinere, tirocinio in aula, esame finale abilitante presso corsi a numero chiuso attivati annualmente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e ai quali non veniva garantito l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, nonostante entrambe le categorie di docenti avessero intrapreso il percorso di abilitazione con il «vecchio» sistema di**

formazione iniziale dei docenti, in vigore fino al varo nuovo regime di formazione dei docenti di cui al decreto n. 249 del 2010 recante disposizioni per «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado».

Tale disparità di trattamento, invero, emergeva anche alla luce dell'**articolo 15 del suindicato decreto n. 249 del 2010**, ai sensi del quale si attribuiscono **pari diritti di trattamento ai docenti iscritti dal 2007 al 2010 ai corsi abilitanti di Scienze della formazione primaria** e ai corsi abilitanti di cui ai decreti ministeriali 82 del 2004 e 137 del 2007 (Strumento Musicale).

Articolo 15 «Norme transitorie e finali», comma 19: *«Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione».*

Con l'intento di **chiudere la fase transitoria** e di consentire l'**inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di tutti i docenti iscritti nei corsi di laurea in SFP dall'anno accademico 2008/09 in poi, che avrebbero conseguito l'abilitazione all'insegnamento con il «vecchio» sistema di formazione dei docenti in vigore fino al 2010**, la legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha introdotto la norma di cui all'articolo 14, comma 2-ter, ai sensi della quale *«fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno CONSEGUITO L'ABILITAZIONE A SEGUITO DELLA FREQUENZA [...] dei corsi di*

laurea in Scienze della Formazione Primaria, NEGLI ANNI ACCADEMICI 2008-2009, 2009-2010 E 2010-2011, è Istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie".

La ricorrente, dunque, avendo conseguito la laurea abilitante in data 25.06.2012, dopo essersi immatricolata nell'anno accademico 2008/2009, al II anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria indirizzo scuola primaria, in virtù del riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi di laurea, ed aver frequentato i predetti corsi di laurea negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, aveva pieno diritto all'inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento.

Il D.M. 53/2012, che ha dato attuazione alla sopracitata norma, infatti, ha previsto che le funzioni *polis* per la presentazione delle domande sarebbero state disponibili dal 19 giugno 2012 al 10 luglio 2012 e che tutti i requisiti sarebbero dovuti esser posseduti alla data del 30 giugno 2012, ad eccezione di quelli di accesso in fascia aggiuntiva (che, dunque, per espressa indicazione ministeriale, potevano essere conseguiti entro il termine del 10 luglio di presentazione della domanda).

La domanda di inserimento in fascia aggiuntiva della ricorrente, tuttavia, è stata respinta a causa della disposizione di cui all'art. 1, comma 1, del citato D.M. 53/2012, ai sensi del quale "possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato ... (omissis) i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria".

Ora, non vi è chi non veda come tale **disposizione**, oltre ad essere **illogica, irrazionale e, in definitiva, assurda**, violi palesemente il chiaro disposto dell'articolo 14, comma 2-ter. della legge n. 14 del 24 febbraio 2012,

E, invero, tale disposizione con l'evidente scopo di consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di tutti i docenti iscritti nei corsi di laurea in SFP dall'anno accademico 2008/09 in poi, aveva posto due chiari ed inequivocabili requisiti (entrambi posseduti dalla ricorrente) per l'inserimento in fascia aggiuntiva:

- Il conseguimento del titolo di abilitazione;
- (a seguito della) FREQUENZA [...] dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria, negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011.

Occorre, peraltro, osservare che aver richiesto il conseguimento del titolo di abilitazione nell'anno accademico 2008/2009 (o 2009-2010 e 2010-2011), per consentire l'inserimento in graduatoria agli immatricolati nei corsi di laurea in SFP dal 2008/09 in poi, rappresenta una condizione impossibile da realizzare, considerato che il corso di Laurea in SFP ha una durata quadriennale e nessun aspirante docente avrebbe potuto laurearsi nell'anno accademico 2008/2009 (o 2009-2010 E 2010-2011) dopo essersi immatricolato negli anni successivi al 2007/2008.

Ricordiamo, infatti, che il comma 3 del suddetto art. 5-bis della legge n. 169 del 30 ottobre 2008, aveva stabilito che coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria potevano iscriversi, già nel 2009, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento e, dunque, la fascia aggiuntiva è stata introdotta per sanare la condizione degli immatricolati dopo l'anno accademico 2007/2008.

Ora, così come ricordato in premessa, la Dott.ssa Bedetti Lucia, a seguito dell'avvenuto riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi, si è iscritta, nell'anno accademico 2008/2009, al II anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria.

La ricorrente, dunque, nell'anno accademico 2008/2009, 2009/2010 e 2010/11, ha frequentato il secondo/terzo/quarto anno dei corsi di laurea in Scienza della

Formazione Primaria e ha conseguito l'abilitazione in data 25/06/2012, ossia entro il termine del 10 luglio di presentazione della domanda previsto dal D.M. 53/2012.

Proprio, in virtù di tale assoluta ricorrenza dei requisiti previsti dall'articolo 14, comma 2-ter, della legge n. 14 del 24 febbraio 2012, istitutivo della fascia aggiuntiva delle graduatorie, la ricorrente ha pieno diritto all'inserimento nella suddetta fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Il mancato inserimento nelle suddette graduatorie, peraltro, ha comportato la negazione della possibilità, per la ricorrente, di essere individuata quale destinataria delle proposte di stipula dei contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato formulate per scorrimento della IV fascia della graduatoria ad esaurimento della Provincia di Pesaro - Urbino.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale Civile di Urbino, Sezione Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,

PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE

DISAPPLICAZIONE

- del D.M. 53/2012, ai sensi del quale *"possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato ... (omissis) i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria"*;

- delle graduatorie ad esaurimento di IV fascia, così come formate dall'Ambito Territoriale di Pesaro - Urbino pubblicate in data 08.08.2012 senza il nominativo della ricorrente;

ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI

- **provvedere all'inserimento "pleno iure" della ricorrente, con decorrenza dal 01.09.2012, nella IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, così come formate dall'Ambito Territoriale di Pesaro - Urbino, per la classe concorsuale Scuola Primaria;**
- **emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, in favore della ricorrente, del diritto ad essere convocata per l'individuazione dei legittimi destinatari di proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato per la classe concorsuale Scuola Primaria indirizzo infanzia, e nel corrispondente elenco del sostegno, sulla base della propria collocazione a pettine nella graduatoria di IV fascia dell'Ambito Territoriale di Pesaro - Urbino con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle suddette graduatorie;**
- **emanare tutti gli atti conseguenziali per il riconoscimento, a favore della ricorrente, del diritto alla stipula di contratto a tempo indeterminato per la classe concorsuale Scuola Primaria e nel corrispondente elenco del sostegno, sulla base della propria collocazione a pettine nella graduatoria di IV fascia dell'Ambito Territoriale di Pesaro - Urbino con decorrenza a partire dal 01.09.2012.**

Si versano in atti i seguenti documenti:

1. certificato di laurea di **Scienze della Formazione Primaria**, con l'indicazione dell'iscrizione ad anni successivi al primo in virtù di riconoscimento di carriera precedente;
2. Domanda inserimento nella IV fascia delle graduatorie a esaurimento della provincia di Pesaro - Urbino;

3. Graduatorie IV fascia ATP Pesaro - Urbino senza il nominativo della ricorrente;
4. Motivazione esclusione Bedetti Lucia.

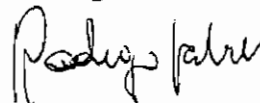
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Salvis iuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato.

Teramo, 15.10.2014

Avv. Rodrigo Verticelli



Avv. Walter Miceli



Avv. Fabio Ganci



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE

(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento **"pleno iure", con decorrenza dal 01.09.2012, nella IV fascia delle** graduatorie ad esaurimento, così come formate dall'Ambito Territoriale di Pesaro - Urbino, per la classe concorsuale **Scuola Primaria.**

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a **tutti i docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a **tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento "pleno iure", con decorrenza dal 01.09.2012, nella IV fascia nelle vigenti graduatorie esaurimento di Pesaro - Urbino per la classe concorsuale Scuola Primaria, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;**
- I controinteressati **NON sono SOLTANTO i docenti già iscritti nella IV fascia nelle vigenti graduatorie esaurimento di Pesaro - Urbino per la classe concorsuale Scuola Primaria**, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli **aa.ss. 2012/14 e 2014/2017;**
- I controinteressati, infatti, sono anche **tutti docenti che**, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, ossia **nel mese di aprile del 2014, quando il procedimento oggi instaurato sarà ancora pendente innanzi al Tribunale di Pesaro - Urbino**, avranno formulato domanda di **trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale Provinciale di Pesaro - Urbino**, relativamente alla **classe concorsuale Scuola Primaria**.

RILEVATO CHE

- **La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile**, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per **l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di Chieti, classe concorsuale Scuola Primaria;**
- **Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei**

destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami".

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la Dr.ssa Bedetti Lucia;

- già l'art. 12 della L.21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;**
- il **TAR Lazio**, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte** (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09 che si allegano);
- anche i **Tribunali di Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto del più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]"* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:
http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:

- 1) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione;
- 2) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Teramo, 15.10.2014

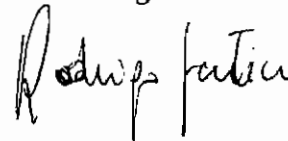
Avv. Walter Miceli



Avv. Fabio Ganci



Avv. Rodrigo Verticelli



MANDATO

Letto ed approvato il contenuto del su esteso ricorso, io sottoscritt^A
BEDETTI LUCIA (C.F. BDTLCV70P67H294W),
residente in Via CAVOLETO n. 6,
RIANDARELETO (PU) nomino e costituisco miei procuratori
distrattari, congiuntamente e disgiuntamente tra loro in ogni stato e grado
del presente giudizio, eventuali opposizioni, giudizi di garanzia, con le
facoltà inerenti al mandato alle liti e nessuna attività esclusa (chiamare in
causa, transigere, conciliare, farsi sostituire, ecc.) gli **Avv. ti Rodrigo**
Verticelli del Foro di Teramo con studio in via C. Colombo n. 184 S. Nicolò
a T - Teramo, **Fabio Ganci e Walter Miceli**, del foro di Palermo, con studio
in Monreale (PA) nella Via Roma n. 48.

Eleggo domicilio presso e nello studio del Avv. CARLAMARIA LUISA APA
in Via P.le Lattarini n. 19, PESARO (PU).

Con promessa de rato e valido.

Dichiariamo espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai
sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e prestiamo sin da ora l'espresso
consenso al trattamento dei dati personali ed in particolare di quelli
sensibili.

TERAMO li, 15/10/2014


BEDETTI LUCIA

Luisa Bedetti

V° PER AUTENTICA

Avv. Rodrigo Verticelli

Rodrigo Verticelli





N. 557/2014 RG

TRIBUNALE DI URBINO

Il giudice del lavoro,

letto il ricorso,

fissa

per la comparizione delle parti e discussione innanzi a sé l'udienza del **21 maggio 2015 ore 12,00**.

Visto l'art. 151 cpc,

ritenuto di condividere le motivazioni di cui all'istanza in calce al ricorso,

AUTORIZZA

la notificazione del ricorso ai potenziali soggetti controinteressati evocati in giudizio mediante pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – MIUR e inserimento in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di pubblicazione del ricorso e, per l'effetto, ordina alla Amministrazione medesima di compiere gli adempimenti necessari per la pubblicazione nel termine di giorni quarantacinque dal ricevimento della notificazione del ricorso e del presente decreto di fissazione di udienza, con deposito della prova di avvenuta pubblicazione entro il successivo termine di giorni venti dal primo adempimento;

ONERA

la parte ricorrente della notificazione alle amministrazioni convenute del ricorso e del presente decreto nel termine di legge.

Urbino, li 21/11/2014

Il giudice del lavoro

E' copia conforme all'originale

Urbino li 21/11/2014

IL CANCELLIERE
(Chiaro Tili)




RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Urbino, ho notificato copia conforme dell'atto che precede e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza a:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Ancona, piazza Cavour n. 29.

*Il Messo fatto
il 11-12-14*



AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI PESARO - URBINO, in persona del Dirigente *pro tempore*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Ancona, piazza Cavour n. 29.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE, in persona del Dirigente *pro tempore*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Ancona, piazza Cavour n. 29.

MOD. E. N°

MOD. E. N°

CRON. N° **1233**

SPECIFICA

DIRETTORE

UFF. ST. 104 € ..

UFF. ST. 105 € ..

UFF. ST. 106 € ..

UFF. ST. 107 € ..

2 DIC. 2014

PIÙ

